

GUIDA TARI

TASSA RIFIUTI

L'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge n. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

In tale quadro normativo la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario.

In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe.

Infine è intervenuto il D.Lgs. 116 del 19/09/2020 che ha apportato modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) prevedendo:

1 - una nuova classificazione dei rifiuti urbani (art. 183 comma 1 lettera b-ter) individuandoli tra gli altri nei:

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies. Tale elencazione, non comprendendo le "attività industriali con capannoni di produzione", comporterebbe l'esclusione dalla classificazione di rifiuto urbano della frazione di rifiuti di stretta produzione industriale, considerato che anche le attività industriali possono produrre i rifiuti urbani di cui all'allegato L quater citato da assoggettare a tassazione ordinaria (salva la possibilità per l'utenza non domestica di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero di detti rifiuti).

3 - la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico anche la frazione dei propri rifiuti classificabili come rifiuti urbani, in quanto prodotti nei locali non di stretta produzione industriale, comunicando tale scelta all'Ente a mezzo PEC entro il 30/06 di ogni anno con il modulo "scelta conferimento rifiuti". In caso contrario il servizio continua ad essere erogato dal gestore del servizio pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa ambientale. Al fine di usufruire delle riduzioni tari risulta necessario presentare la documentazione a consuntivo come richiesto da Arera, ed illustrato nel vigente Regolamento TARI.

Sul sito istituzionale sono riportati i moduli relativi a:

- **Scelta di conferimento rifiuti**
- **Denuncia tari per attività – aggiornamento partizioni.**

La scelta di non avvalersi del servizio pubblico deve essere comunicata entro i termini definiti dal legislatore con l'apposito modulo al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta andava comunicata entro il 31 maggio, ha effetto dal 1° gennaio 2022.

In mancanza di comunicazione, si riterrà confermata la situazione attuale relativamente ai servizi erogati.

PRESUPPOSTO

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti come definiti dalle disposizioni normative vigenti.

Costituisce presunzione di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine a produrre rifiuti:

- l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono;
- per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'acquisizione della residenza anagrafica.
- per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

L'Amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

Presupposto il tributo giornaliero:

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 116/2020 prodotti da soggetti che occupano o detengono o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, per i quali si applica quanto disposto dall'art. 1 comma 837 della L. 27/12/2019 n. 160.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. In presenza di autorizzazione o concessione all'occupazione suolo o area pubblica annuale si rende in ogni caso applicabile la tariffa annuale del tributo.

La misura tariffaria è de terminata in base alle tariffe annuali della TARI, rapportate a giorno, maggiorate di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 o con la relativa richiesta di occupazione temporanea da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento del canone unico patrimoniale e mercatale di cui alla L. 160/2019. La dichiarazione è comunicata dall'ufficio preposto al Settore Entrate senza ulteriori adempimenti a carico del contribuente.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale e mercatale, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico patrimoniale e mercatale.

Per le modalità di pagamento, la quantificazione del dovuto, le condizioni di esclusione e/o esenzione dal tributo giornaliero è possibile contattare il Settore Entrate.

Non è dovuto il tributo giornaliero nel periodo in cui a seguito di eventuali emergenze di tipo sanitario o ambientale è stata disposta, con provvedimento comunale o nazionale, l'esenzione dall'occupazione suolo per le attività economiche.

CHI LA DEVE PAGARE

- Chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti come definiti dalle disposizioni normative vigenti;
- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La TARI si applica, salvi i casi di esclusione:

- a) a tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) alle aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
- c) alle aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mercati ambulanti, fiere, mostre, festival, concerti, luna park, circhi, raduni ed attività similari.

SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TARI

La superficie ai fini TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti come definiti dalle disposizioni normative vigenti.

La superficie calpestable, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

TARIFFE TARI

Le tariffe TARI applicabili per l'annualità di riferimento sono pubblicate sul sito istituzionale alla sezione Servizi – Tributi e Finanze.

La prima rata TARI è calcolata con applicazione delle tariffe relative all'annualità precedente. Il conguaglio TARI è calcolato con le tariffe vigenti per l'anno di imposta considerato.

QUALI SONO LE ESCLUSIONI DAL TRIBUTO:

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, come definiti dalle disposizioni normative vigenti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i lastrici solari, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diversi dalle abitazioni, non operative (quali parcheggi gratuiti, aree destinate in via esclusiva al transito ed alla sosta al servizio dei dipendenti e dei clienti, parcheggi pertinenziali di attività commerciali ecc.);
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (es. gas e luce) sempre che non risultino persone residenti nell'immobile;

- centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori e a condizione di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile e che non risultino persone ivi residenti;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- la parte degli impianti sportivi (compresi ad esempio maneggi, piste di pattinaggio, palestre, piscine, campi sportivi, piste ecc.) riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- fabbricati danneggiati, oggettivamente non agibili e non abitabili, e di fatto inutilizzati;
- gli edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- gli immobili strumentali all'attività agricola ed all'allevamento (ad esempio ricovero attrezzature agricole, fienili, legnaie, silos, stalle) ed attività florovivaistiche (ad esempio serre).
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche disposizioni legislative o regolamentari (D.lgs. 116/2021).

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Particolari disposizioni sono contenute nel regolamento comunale relativamente alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private.

QUALI SONO LE RIDUZIONI TARI

- Il tributo è ridotto per le utenze poste a una distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 500 metri, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
- Il tributo è ridotto nel caso di interruzione temporanea di servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che superi la durata continuativa di 30 giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo.

- la tariffa è ridotta per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- il tributo è ridotto per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi. Tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

- la tariffa è ridotta per i fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 557/1993 e relative pertinenze, a condizione che i soggetti passivi dichiarino di effettuare in modo continuativo il compostaggio dei propri rifiuti organici e vegetali: verranno effettuati controlli da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio.

Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Si invita a consultare il vigente Regolamento TARI per le riduzioni applicabili in caso di produzione di rifiuti speciali.

ULTERIORI RIDUZIONI TARI

- in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione della tassa pari al 50% per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto;

- la riduzione di euro 200,00 dell'importo annuo della Tari a favore dei contribuenti che realizzino interventi finalizzati alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, quantificati in un valore non inferiore a Euro 1.000,00, attuati nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune. L'agevolazione si applica a condizione che ne venga fatta richiesta al Settore Entrate su modello appositamente predisposto dall'ufficio entro il 30 novembre e che i contribuenti siano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

- A decorrere dal 01/01/2015 in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 bis comma 2 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A decorrere dal 01/01/2021 la Tari dovuta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato

di assicurazione diverso dall'Italia è ridotta di due terzi ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014 limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Il regolamento TARI indica analiticamente le riduzioni per riciclo e riutilizzo. Il medesimo Regolamento TARI indica inoltre le specifiche disposizioni previste per le utenze non domestiche che decidono di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Si invitano le UTENZE NON DOMESTICHE che hanno presentato istanza di USCITA dal servizio pubblico, ovvero che hanno presentato istanza di RICICLO o RECUPERO dei rifiuti urbani o che, in conseguenza del D.Lgs. 116/2020, riscontrano una variazione della tipologia di rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico (DETASSAZIONI o VARIAZIONI per non assimilabilità per quantità), a contattare il Settore Entrate per il necessario aggiornamento della dichiarazione tari, la presentazione della documentazione e per gli eventuali ricalcoli nella bollettazione. In assenza il settore entrate provvederà agli accertamenti di competenza.

ALTRE AGEVOLAZIONI

1) Riduzione tariffaria in applicazione dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;

2) Sconto tariffario al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene sulla base di una graduatoria stilata dall'ufficio ambiente comunale secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.

3) riduzione tariffaria per le utenze domestiche limitatamente alle famiglie residenti con determinato reddito ISEE e per le aziende che nel corso dell'anno precedente hanno usufruito di ammortizzatori sociali, e non abbiano ridotto il personale.

4) Riduzione dell'importo annuo del tributo dovuto alle utenze delle attività commerciali con determinata superficie che entro il 30 settembre di ogni anno dismettano slot machine, video lottery e simili, e ne documentino la rimozione con apposita istanza di riduzione ovvero alle utenze delle attività commerciali in possesso del marchio "Slot free E-R" di cui alla Legge 4 luglio 2013 n. 5 della Regione Emilia Romagna.

5) Riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno secondo

modalità preventivamente concordate nell'ambito dei patti di collaborazione sottoscritti con il Comune secondo le specifiche modalità riportate nel vigente regolamento TARI;

6) Riduzione del tributo a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi in base alle specifiche modalità riportate nel vigente regolamento TARI.

7) Ai sensi dell'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549 il tributo è ridotto al 50% a favore delle attività commerciali e artigianali relativamente alle sedi operative che si affacciano in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi. Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che i contribuenti:

N.B. Le condizioni, le percentuali o la misura e le modalità per richiedere tutte le agevolazioni e riduzioni sono riportate analiticamente nel vigente regolamento TARI pubblicato sul sito istituzionale.

In ogni caso il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo.

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% del tributo dovuto.

QUALI SONO LE ESENZIONI TARI

Sono esenti dalla tassa:

1. Le persone residenti assistite in modo permanente dal Comune in quanto versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltre l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Settore Entrate.

2. Le associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed i centri sociali destinati a luogo di incontro e di attività degli anziani e dagli stessi gestiti ed aperti a tutti i cittadini quali punti di ritrovo in cui potere svolgere attività di tempo libero e culturali nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale. Al fine dell'esenzione è necessario che:

- le ONLUS ed i centri sociali detengano in convenzione a titolo gratuito immobili di proprietà comunale;

- i centri sociali in oggetto abbiano forma associativa, siano autogestiti con proprio statuto che ne regola l'organizzazione e la gestione, ne sia consentito l'accesso a semplice richiesta attraverso l'iscrizione ed il versamento di una quota sociale annua e siano federati nell'ANCESCO, associazione nazionale centri sociali e orti. Pur essendo rivolti principalmente a persone anziane i centri sociali in oggetto devono svolgere attività che coinvolgono anche altre fasce d'età e possono ospitare presso la loro sede attività di altri gruppi territoriali.

Sono in ogni caso esclusi dalla esenzione in oggetto gli immobili destinati ai servizi socio-sanitari-assistenziali in accreditamento.

A CHI BISOGNA PAGARLA

Il gettito TARI è interamente destinato al Comune a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in base alle disposizioni del metodo tariffario Arera.

COME E QUANDO PAGARE LA TARI

Il comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvederà a trasmettere con unica emissione, presso la residenza / sede legale del contribuente apposito avviso di pagamento della TARI corredato del modello di pagamento necessario per effettuare il versamento. La trasmissione avverrà con posta ordinaria.

Si invita il contribuente ad attivarsi tempestivamente entro la data della prima scadenza utile per il pagamento contattando il Settore Entrate del Comune di San Lazzaro di Savena, al fine di ricevere dall'Ufficio la documentazione necessaria al pagamento **qualora non la ricevesse tramite il servizio postale.**

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Le scadenze di pagamento TARI sono riportate sul sito istituzionale.

LA DICHIARAZIONE TARI / COMUNICAZIONI

I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di **novanta giorni** dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune (soggetti residenti), intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 90 giorni come sopra indicato.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nei termini sopra indicati.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è pervenuta entro i termini di legge

ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. E' in ogni caso esclusa la doppia imposizione tributaria.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nel termine di cui al primo comma, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

L'utenza si presume attiva fintanto che il soggetto passivo vi abbia la propria residenza anagrafica: in tal caso è necessario che venga comprovata con idonea documentazione l'effettiva cessazione dell'occupazione.

Nei casi di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini stabiliti; in mancanza, si procederà d'ufficio alla cancellazione della posizione del deceduto e all'iscrizione dei familiari/eredi. Qualora non sia possibile individuare coobbligati o eredi, si procederà alla cancellazione d'ufficio del soggetto deceduto o trasferito senza presentare cancellazione e all'iscrizione del proprietario dell'immobile.

È necessario che la dichiarazione TARI sia compilata in ogni campo del modulo predisposto dall'ufficio e che vengano in particolare indicati:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata prioritariamente con modulistica online ove disponibile. Alternativamente:

- presentata direttamente agli uffici comunali;
- spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R;
- inviata in via telematica con posta certificata (anche da mail non certificata).

In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

N.B. Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è già stata contestata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il contribuente può ravvedere sia errori od omissioni relativi al versamento che quelli relativi alla dichiarazione.

All'importo dovuto dovranno aggiungersi:

- la sanzione;
- gli interessi computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

RAVVEDIMENTO SU OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO ALLE PRESCRITTE SCADENZE

- **Ravvedimento Sprint** da effettuarsi entro quattordici giorni dalla scadenza con sanzioni pari allo 0,1 % per ogni giorno di ritardo

Giorno di ritardo	Sanzione	Giorno di ritardo	Sanzione
1	0,1 %	8	0,8 %
2	0,2 %	9	0,9 %
3	0,3 %	10	1,0 %

4	0,4 %	11	1,1 %
5	0,5 %	12	1,2 %
6	0,6 %	13	1,3 %
7	0,7 %	14	1,4 %

- **ravvedimento breve:** nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. 472/1997) - 1,5 %;
- **ravvedimento intermedio o trimestrale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997) - 1,67%;
- **ravvedimento lungo o annuale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997) - 3,75%;
- **ravvedimento lunghissimo o biennale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997) - 4,29%;
- **ravvedimento ultra-biennale:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. 472/1997) - 5%.

RAVVEDIMENTO SU DICHIARAZIONE

Il contribuente che provvede alla presentazione o rettifica della denuncia TARI oltre il termine di scadenza previsto, ma entro i termini per il ravvedimento può usufruire del relativo regime di sanzione ridotta. A tal fine, il Comune provvede a liquidare il tributo, la sanzione per omessa dichiarazione ridotta nonché gli interessi legali maturati, ed il contribuente potrà perfezionare il ravvedimento con il pagamento entro il termine stabilito. Trascorso inutilmente tale termine, si determina l'inefficacia della regolarizzazione e l'applicabilità della sanzione nell'intera misura.

tasso di interesse su ravvedimento

Dal 01/01/2023 il saggio degli interessi legali è fissato al 5%

Dal 01.01.2022 al 31/12/2022 il saggio degli interessi legali è fissato al 1,125%.
Dal 01.01.2021 al 31/12/2021 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,01%.
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%.
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO TARI

In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. La sanzione è pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato.

Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).

OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE TARI

In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI prevista dalla legge si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.

Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

OMESSA O TARDIVA RISPOSTA A QUESTIONARIO

In caso di mancata, incompleta, infedele risposta a questionario si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica il Comune si applica la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 a decorrere dal 01° gennaio 2020 cambia l'avviso di accertamento per il recupero evasione derivante da omesso, parziale o tardivo versamento e da omessa o infedele dichiarazione TARI.

L'avviso di accertamento emesso dal Comune di San Lazzaro di Savena o da eventuali soggetti affidatari (Municipia S.p.a.) nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituisce titolo esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (l'ingiunzione permane per gli atti emessi entro il 31/12/2019).

L'atto contiene:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
- l'indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
- l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Si applicano le regole del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012.

La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nelle more di una diversa disciplina regolamentare è possibile dilazionare il debito derivante da provvedimenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019 notificati dal Settore Entrate secondo quanto disposto dall'articolo 1 della medesima legge dai commi da 796 a 802.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso della somma dovuta (comprensiva degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili) entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IMU, TASI e TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 160 del 27.12.2019 e provvedimenti normativi da essa richiamati in quanto compatibili o non abrogati);
- L. 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
- D.L. 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
- Regolamento Unico delle Entrate Tributarie Comunali: delibera consiliare n. 82 del 11/12/2001, e successive modificazioni e integrazioni.
- Delibere di approvazione annuale delle tariffe TARI reperibili sul sito Istituzionale del Dipartimento delle Finanze;
- regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) adottato con delibera consiliare n. 23 del 15/04/2014, e s.m.i.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Gli Operatori del Settore Entrate del Comune sono comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori chiarimenti al riguardo, o che volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l'operatore).

Per informazioni utilizzare:

- tari@comune.sanlazzaro.bo.it

Per informazioni telefoniche: tel.051.622.8107 - 8142

e.mail: tributi@comune.sanlazzaro.bo.it

Sito internet: www.comune.sanlazzaro.bo.it

PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it (ricezione anche da mail ordinaria);